

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Ewaen Fred Ogieriakhi

Convenuti: Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, An Post

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si possa affermare che il coniuge di un cittadino dell'Unione europea, il quale all'epoca non era a sua volta cittadino di uno Stato membro, abbia «soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante» ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE<sup>(1)</sup>, in una situazione in cui la coppia aveva contratto matrimonio nel maggio del 1999, il diritto di soggiorno era stato concesso nell'ottobre del 1999 e i coniugi avevano concordato, al più tardi all'inizio del 2002, di vivere separati ed entrambi avevano iniziato a vivere con conviventi diversi alla fine del 2002.
- 2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, e tenendo presente che il cittadino di un paese terzo che rivendichi un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, sulla base di un soggiorno continuativo di cinque anni antecedente all'aprile 2006, deve altresì dimostrare, tra l'altro, la conformità di tale soggiorno ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1612/68<sup>(2)</sup>, se il fatto che, nel corso di detto asserito periodo di cinque anni, il cittadino dell'Unione abbia lasciato il domicilio coniugale e il cittadino del paese terzo abbia successivamente iniziato la convivenza con un'altra persona, in un nuovo domicilio coniugale che non è stato fornito né messo a disposizione dall'(ex) coniuge cittadino dell'Unione, significhi che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1612/68 non sono soddisfatti.
- 3) In caso di soluzione affermativa alla prima questione e di soluzione negativa alla seconda questione, se, ai fini della valutazione se uno Stato membro abbia erroneamente trasposto, o non abbia altrimenti adeguatamente applicato, i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva del 2004, il fatto che il giudice nazionale chiamato a conoscere di un'azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione abbia ritenuto necessario proporre un rinvio pregiudiziale sulla questione sostanziale della titolarità del diritto di soggiorno permanente del ricorrente, costituisca, di per sé, un elemento che tale giudice può prendere in considerazione nel determinare se la violazione del diritto dell'Unione fosse evidente.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Pau (Francia) il 6 maggio 2013 — Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques**

(Causa C-249/13)

(2013/C 189/25)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal administratif de Pau

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Khaled Boudjlida

Convenuto: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Quale sia, per uno straniero cittadino di un paese terzo in condizione di irregolarità che debba essere oggetto di una decisione di rimpatrio, il contenuto del diritto di essere ascoltato definito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, se tale diritto comprenda quello di essere posto in condizione di analizzare tutti gli elementi addebitatigli per quanto riguarda il suo diritto di soggiorno, di manifestare il proprio punto di vista, oralmente o per iscritto, con un periodo di riflessione sufficiente e, se del caso, avvalendosi di un'assistenza legale di sua scelta.
- 2) Se si debba modulare ovvero limitare, se del caso, tale contenuto in considerazione dell'obiettivo d'interesse generale della politica di rimpatrio esposto dalla [summenzionata] direttiva del 16 dicembre 2008<sup>(1)</sup>.
- 3) In caso di risposta affermativa, quali adeguamenti occorra ammettere e in base a quali criteri occorra determinare questi ultimi.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

**Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria**

(Causa C-253/13)

(2013/C 189/26)

Lingua processuale: il bulgaro

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Heller, O. Beynet, P. Mihaylova)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'allegato I, punto 1, lettera a), secondo comma, nonché lettere b), d), f), h) e i), della direttiva 2009/73 CE <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 54, paragrafo 1, della richiamata direttiva;
- conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, imporre alla Repubblica di Bulgaria il pagamento di una penalità pari a EUR 8 448 giornalieri, a decorrere dalla data della sentenza che sarà pronunciata nella presente causa, per violazione dell'obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione della direttiva 2009/73/CE;
- condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine per l'adozione delle misure di attuazione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.

<sup>(1)</sup> GU L 211, pag. 94.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 13 maggio 2013 — Peter Flood/Health Service Executive

(Causa C-255/13)

(2013/C 189/27)

Lingua processuale: l'inglese

### Giudice del rinvio

High Court of Ireland

### Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Peter Flood

Resistente: Health Service Executive

### Questione pregiudiziale

Se un cittadino di uno Stato membro (in prosieguo: il «primo Stato membro»), titolare di un'assicurazione, che sia stato seriamente ammalato per undici anni a causa di una grave patologia

manifestatasi per la prima volta mentre costui era residente nel primo Stato membro, ma si trovava in vacanza in un altro Stato membro (in prosieguo: il «secondo Stato membro») debba essere considerato «dimorante» nel secondo Stato membro per quel periodo, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, o, in subordine, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 <sup>(1)</sup>, quando la persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della gravità della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) il 13 maggio 2013 — Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg

(Causa C-260/13)

(2013/C 189/28)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Sigmaringen

### Parti

Ricorrente: Sevda Aykul

Convenuto: Land Baden-Württemberg

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri risultante dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE <sup>(1)</sup> osti ad una normativa nazionale della Repubblica federale di Germania in base alla quale il diritto di utilizzare una patente estera in Germania deve essere revocato successivamente per via amministrativa ove il titolare della patente estera guidi con essa in Germania un veicolo a motore sotto l'effetto di sostanze stupefacenti illegali e, conseguentemente, non sia più idoneo alla guida in base alle disposizioni tedesche.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, se ciò si applichi anche qualora lo Stato del rilascio, nonostante sia a conoscenza dell'episodio di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non adotti alcuna misura e permanga, pertanto, il pericolo rappresentato dal titolare della patente di guida estera.